Corte d'Appello di Milano, Sezione Seconda Civile - 17/11/2021, n. 3338. Pres. Saresella. Est. Ferrari.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 713/2020 pubblicata il 13/07/2020 il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa n. 7071/2018 R.G., promossa da Laboratorio Farmaceutico SIT s.r.l. contro The Wave Innovation Group società a responsabilità limitata semplificata, ha così deciso: ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 2339/18 emesso dal Tribunale di Pavia in data 22 Ottobre 2018 e ha condannato The Wave Innovation Group alla rifusione delle spese in favore dell'opponente.

Si deve premettere che in data 15 Ottobre 2018 The Wave Innovation Group società a responsabilità limitata semplificata (di seguito Wave) presentava ricorso al Tribunale di Pavia affinché quest'ultimo ingiungesse al Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche s.r.l. (di seguito SIT) il pagamento, in suo favore, della somma di € 79.300,00. A fondamento della sua pretesa creditoria Wave produceva la fattura n. 2 del 12/05/2017, nella quale erano indicate le prestazioni asseritamente eseguite in favore della società ingiunta: 'studio valutazione per la trasformazione e realizzazione del farmaco Mercurocromo a dispositivo medico di III classe innovativo con sostanza ancillare. Ricerca, sviluppo, studio di formulazione, studio di fattibilità, start up redazione, fascicolo tecnico, studio acquisizione materie prime, studio realizzazione flaconi e valvole per diffusione prodotto, realizzazione prodotti test; studio per la realizzazione di un dispositivo medico di III classe denominato Emorril monodose 5ml e 50 ml in tubo con cannula anale. Ricerca, sviluppo, studio di formulazione, studio di fattibilità, start up redazione, fascicolo tecnico, studio acquisizione materie prime, studio realizzazione tubi monouso prodotto, realizzazione prodotti test; studio per la realizzazione di un cosmetico innovativo per lo sbiancamento della cute denominato Luxury Whitening Serum 30 ml. Ricerca, sviluppo, studio di formulazione, studio di

fattibilità, start up redazione fascicolo tecnico, studio acquisizione materie prime, studio realizzazione flaconi prodotto, realizzazione prodotti test'.

Emesso il decreto ingiuntivo n. 2339/2018 per € 79.300,00 oltre interessi e spese di procedura, con atto di citazione notificato in data 14/12/2018 SIT proponeva opposizione riconoscendo, in prima battuta, che nel 2015 le due società erano entrate in contatto ed avevano iniziato a collaborare su alcuni progetti, tuttavia l'opponente contestava per le prestazioni indicate in fattura di aver mai conferito incarico alla ricorrente e, dunque, negava la conclusione e la sottoscrizione di qualsiasi accordo con quest'ultima; l'opponente smentiva, infine, la stessa esecuzione delle prestazioni asserendo che queste mai erano state adempiute da Wave.

Si costituiva in giudizio Wave, società opposta, contestando integralmente le eccezioni sollevate dalla opponente ed insistendo sulla fondatezza della pretesa creditoria la cui prova poteva, a suo dire, essere riscontrata nei documenti prodotti.

Alla prima udienza del 17 Aprile 2019 il Giudice invitava le parti a valutare ipotesi transattive, tuttavia, all'udienza del 21 Maggio 2019 il difensore della società convenuta faceva presente che non erano state formulate proposte e, pertanto, rilevato che l'opposizione non si fondava su prova scritta né era di pronta soluzione, dichiarava la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e concedeva alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, venivano escusse le testimonianze ammesse all'udienza la causa veniva trattenuta in decisione all'sito dello scambio delle comparse e memorie di cui all'art. 190 cp.c..

La sentenza del Tribunale di Pavia, che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da The Wave Innovation Group con atto di appello con il quale l'appellante ne chiede la riforma sulla base dei motivi che di seguito si espongono.

Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze probatorie sia documentali che testimoniali assunte nel giudizio di opposizione.

Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce l'errata valutazione delle prove in merito al concreto espletamento da parte sua dell'incarico a lei conferito dal laboratorio farmaceutico SIT

Con il terzo motivo di appello The Wave censura l'illegittima ed errata applicazione del principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. nella liquidazione delle spese.

Si è costituita in giudizio Laboratorio Farmaceutico SIT s.r.l. eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendone il rigetto e la conferma dell'impugnata sentenza.

Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 29 Giugno 2021, con provvedimento in data 13/05/2021 la Corte, preso atto delle disposizioni emergenziali, ha disposto lo svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e le conclusioni delle parti, quindi con provvedimento del 30/06/2021 ha assegnato il termine di giorni 60 decorrente dalla data precedentemente fissata per la precisazione delle conclusioni per il deposito telematico delle comparse conclusionali e di giorni 20 per eventuali repliche.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie conclusionali e le repliche.

L'appello va esaminato e deciso nel merito, atteso che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata è palesemente infondata: l'atto si articola in censure sufficientemente specifiche con indicazione delle singole parti della sentenza che intende appellare, come prescrive la norma in esame. Secondo la ormai costante giurisprudenza di legittimità l'atto di impugnazione non richiede la formulazione di una proposta alternativa di sentenza ma soltanto che l'appellante esponga in maniera compiuta e precisa le ragioni delle critiche mosse alla sentenza e le modifiche che a suo avviso dovrebbero conseguire al suo accoglimento.

La Corte è chiamata a pronunciarsi, innanzitutto, sulla valutazione operata dal Giudice di prime cure delle risultanze probatorie sia con riferimento al conferimento dell'incarico sia con riferimento all'adempimento delle prestazioni, temi sui quali

l'appellante ha proposto due distinti motivi di impugnazione (primo e secondo) che, in ragione della loro stretta connessione, impongono una trattazione unitaria.

Il Giudice di prime cure ha statuito che 'gli unici documenti prodotti da parte convenuta contengono comunicazioni scambiate fra le parti, da cui non è possibile evincere l'effettiva realizzazione delle prestazioni di cui viene richiesto il pagamento, nonché la sussistenza di alcun accordo in proposito. Non sfugge all'attenzione del giudicante che, sebbene gli scambi e gli incontri siano perdurati per oltre un anno, anche dalla lettura degli stati avanzamento lavori prodotti dalla convenuta, non emerga la prova dell'effettiva realizzazione del prodotto' (pag. 4 sentenza) e che 'non sono state prodotte documentazioni da cui poter evincere la ricerca e gli studi effettuati per la realizzazione e fattibilità dei prodotti, sebbene i testi ne abbiano fatto riferimento' (pag. 4 sentenza) considerato che 'le dichiarazioni testimoniali, per altro contrastanti con quelle di parte opponente, non risultano sufficienti a dimostrare le prestazioni dedotte' (pag. 4 sentenza). Il Giudice ha, dunque, concluso condividendo 'le difese di parte opponente nella parte in cui evidenziano l'assenza di alcun contratto avente ad oggetto le prestazioni indicate nella fattura 2/2017, nonché il mancato adempimento delle stesse da parte della opposta'.

L'appellante deduce, con il primo motivo di gravame, l'erronea valutazione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto carente la prova in merito all'accordo lavorativo, circostanza che sarebbe smentita dalla corrispondenza mail prodotta dalla stessa opponente in primo grado e nella parte in cui ha, di conseguenza, erroneamente ed ingiustamente ritenuto inesistente qualsiasi tipo di accordo tra le parti prescindendo dalle risultanze probatorie con una motivazione confusa, incongrua e comunque contraddittoria. La documentazione prodotta dimostrerebbe chiaramente il conferimento dell'incarico nei confronti di Wave ma questa non sarebbe stata dal primo Giudice correttamente tenuta in conto e valutata così come non sarebbero state considerate le testimonianze ammesse.

Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la errata valutazione delle prove in merito al concreto espletamento da parte di Wave dell'incarico conferito dal

Laboratorio Farmaceutico SIT; il Giudice avrebbe, dunque, erroneamente ritenuto non provato l'espletamento dell'incarico conferito.

L'appellata contesta integralmente quanto ex adverso sostenuto, ritenendo che il Giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto.

Le censure in esame sono infondate e, pertanto, l'appello in punto va respinto, per le ragioni che di seguito si espongono.

Si deve, preliminarmente, osservare che la questione riguarda principalmente la valutazione delle risultanze probatorie, ambito del quale risulta opportuno ricostruire la cornice normativa ed i principali orientamenti giurisprudenziali.

Non si può non ricordare, innanzitutto, la disposizione dell'art. 2697 c.c. che disciplinando l'onere della prova incombente sulle parti stabilisce che chi vuol far valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Wave, pur assumendo processualmente la qualità di convenuta, sostanzialmente riveste la posizione di attrice in quanto agisce per la tutela del credito di cui assume la titolarità, credito inizialmente azionato in monitorio ed ora sottoposto alla plena conginitio per effetto dell'opposizione al decreto proposta dall'asserito debitore. La qualità di attrice in senso sostanziale di Wave comporta che su di essa incomba l'onere di dimostrare la fondatezza della propria pretesa creditoria ex art. 2697 c.c...

La Suprema Corte si è ripetutamente espressa sulla questione affermando che, qualora il creditore agisca per l'adempimento della prestazione, egli deve provare la fonte del suo diritto ed il termine di scadenza potendo limitarsi ad allegare, semplicemente, la circostanza dell'inadempimento della prestazione della controparte debitrice, cui spetterebbe allora dimostrare di aver correttamente adempiuto estinguendo a sua volta l'obbligazione da essa parte assunta con il contratto inter partes (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001; Cass. n. 18200/2020; Cass. n. 20891/2019); tuttavia, nei rapporti di prestazione d'opera, qualora il debitore contesti l'esistenza del rapporto sottostante, è onere del creditore dimostrare non solo il conferimento dell'incarico ma, altresì, il corretto adempimento della prestazione (cfr. Cass. n. 27466/2019; Cass. n. 21522/2019; Cass. n. 11283/2018). Nella fattispecie oggetto del presente giudizio,

dunque, avendo SIT contestato il conferimento dell'incarico, gravava su Wave l'onere della prova dell'esistenza del predetto rapporto e dell'adempimento della sua prestazione.

Ora, per ciò che concerne il conferimento dell'incarico, l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in tema di prestazione d'opera è nel senso di porre a carico del prestatore l'onere di dimostrare con ogni mezzo di prova, anche mediante presunzioni, l'esistenza del rapporto lasciando al Giudice di merito ogni valutazione riguardante i mezzi istruttori (Cass. 27466/2019; Cass. n. 11283/2018).

Vero è che, nei i rapporti come quello oggetto della presente controversia, per il conferimento dell'incarico la legge non prescrive alcuna forma ma ciò non esonera il prestatore dalla dimostrazione dell'esistenza del rapporto qualora questa venga contestata.

Per ciò che concerne la fattura prodotta dal Wave nella fase monitoria, che individua puntualmente le attività che l'odierna appellante asserisce di aver compiuto in favore dell'appellata, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, considerata la sua formazione unilaterale e la sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto - che ne giustificano l'inquadramento tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo - essa non può costituire valido elemento di prova del credito qualora - come in questo caso - il rapporto tra le parti venga contestato (cfr. Cass. n. 8848/2021; Cass. n. 20690/2016; Cass. n. 299/2016). Il documento contabile potrebbe fornire piena prova dell'esistenza del rapporto esclusivamente se venisse accettato dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (cfr. Cass. n. 26801/2019; Cass. n. 11736/2018; Cass. n. 15832/2011). In particolare, se la fattura viene prodotta per richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo attesa la valenza di essa nei rapporti fra imprenditori e ricorrendo i requisiti di prova legale ex art. 634, 2° co. c.p.c., qualora nel successivo giudizio di opposizione venga contestata l'esistenza del rapporto principale essa non può costituire valida prova dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare la documentazione offerta in fase monitoria (cfr. Cass.

9542/2018). Senza dubbio, quindi, nella specie la fattura non è certamente idonea e sufficiente a dimostrare l'affidamento dell'incarico a Wave.

In merito agli altri documenti agli atti si deve, innanzitutto, notare che, per quanto concerne il prodotto Mercurocromo, costituente uno dei tre farmaci in riferimento ai quali Wave asserisce di aver compiuto un'ingente attività, viene prodotta una bozza contrattuale sostanzialmente identica a quella già prodotta dalla SIT per Arscolloid, prodotto diverso ed estraneo al presente giudizio. La circostanza è rilevante perché si deve sottolineare che, sebbene sia fatto pacifico che Wave abbia svolto delle prestazioni per la realizzazione di quest'ultimo farmaco e che SIT abbia già pagato il corrispettivo, in tale occasione tra le parti l'impegno è stato assunto con la sottoscrizione di un contratto e a seguito della stesura della bozza. Questa considerazione fa emergere una sorta di modalità operativa tra le parti che, dopo aver negoziato le clausole contrattuali attraverso la predisposizione di bozze, si impegnavano formalmente con un contratto definitivo. La testimonianza di Massimo Unali, poi, mette in luce un ulteriore aspetto caratterizzante il rapporto tra le parti del presente giudizio, il teste riporta, infatti, che in occasione dei lavori per l'elaborazione di Arscolloid 'Il lavoro era partito prima della stesura del contratto, poi quando si stava finalizzando tutto è stato fatto un contratto'.

Sembra allora emergere che nella prassi le parti erano solite regolare tali rapporti per iscritto- come risulterebbe, peraltro, logico dato l'oggetto ed il valore delle pattuizioni - successivamente a una fase di trattative; ancora di più il fatto che fosse stata predisposta una bozza contrattuale per le attività riguardanti Mercurocromo fa presumere che l'intenzione fosse quella di predisporre un regolamento degli interessi in forma scritta.

Le comunicazioni mail, del resto, non costituiscono elementi sufficienti a dimostrare che la SIT abbia conferito a Wave l'incarico per le prestazioni indicate in fattura e per le quali si chiede il pagamento del corrispettivo.

Con riferimento agli altri due farmaci indicati in fattura, invece - Emorril e Luxry Whitening Serum - agli atti non è rinvenibile nulla di più delle comunicazioni intercorse tra le parti che, tuttavia, sembrano riguardare una fase antecedente a quella

del conferimento di un incarico, una sorta di trattativa intervenuta tra Wave e SIT per pattuire l'opportunità di un eventuale e successivo conferimento dell'incarico vero e proprio. In altre parole nelle comunicazioni email tra Wave e SIT, come nelle testimonianze rese, e negli altri documenti agli atti non è possibile individuare elementi che facciano ritenere con il necessario grado di probabilità avvenuto il conferimento dell'incarico a Wave per le attività indicate in fattura.

Anche a voler considerare come se fosse avvenuto il conferimento dell'incarico Wave avrebbe comunque dovuto dimostrare il compiuto e corretto adempimento delle prestazioni. Anche sul punto, sebbene i testi e le mail facciano sicuramente riferimento ad alcune specifiche attività, non risulta in alcun modo dimostrato che tali attività siano state effettivamente adempiute. I testi indotti da Wave alludono ripetutamente a una notevole quantità di documentazione predisposta durante gli studi che Lombardo Giuseppe nella sua deposizione ha precisato di non saper dire 'se sia stata consegnata tutta la documentazione ma sicuramente tutta la documentazione c'è presso Wave e credo anche presso SIT'. Appare, dunque, inusuale che della copiosa attività asseritamente svolta, fatta di numerosi studi e ricerche, non vi sia alcuna traccia agli atti.

Le comunicazioni mail tra le società, infatti, se non sono sufficienti a dimostrare il conferimento dell'incarico in favore di Wave da parte di SIT, ancor meno possono provare l'effettivo compimento delle ridette prestazioni. Wave per assolvere pienamente l'onere probatorio su di lei incombente avrebbe dovuto - e stando alla testimonianza di Lombardo avrebbe anche potuto - fornire prove ulteriori per dimostrare l'attività asseritamente svolta per la SIT, ma ciò non ha fatto così non colmando l'evidenziata lacuna probatoria.

I rilievi sopra svolti inducono la Corte a ritenere le valutazioni del Giudice di prime cure coerenti con il materiale probatorio offerto dalle parti così come analizzato anche dal Tribunale le cui conclusioni in punto appaiono pertanto anche pienamente condivisibili.

L'ultima questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi riguarda la ripartizione delle spese operata dal Giudice di prime cure.

Il Giudice di prime cure ha statuito che all'accoglimento dell'opposizione seguisse la soccombenza e, dunque, la condanna della società opposta Wave alla rifusione delle spese di lite in favore della SIT liquidate in € 13.430,00 per compensi ed € 405,50 per esborsi oltre 15% rimborso forfetario ed accessori di legge.

L'appellante deduce l'illegittima nonché l'erronea valutazione del Giudice di prime cure nell'applicazione del principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. e nella eccessiva liquidazione delle spese processuali.

L'appellata contesta integralmente quanto ex adverso sostenuto, ritenendo che il Giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto.

Il presente motivo di appello è infondato e va, pertanto, respinto, per le ragioni che di seguito si espongono.

La valutazione sul principio di soccombenza effettuata dal Giudice di prime cure è pienamente condivisibile poiché la costante giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che il Giudice deve valutare la soccombenza con riferimento all'esito finale della lite valutato nella sua oggettività (Cass. 12082/1995) conseguentemente, dunque, la parte soccombente è quella che ha visto le sue domande respinte (Cass. 5373/2003) e, quindi, che ha formulato delle pretese obiettivamente difformi con ciò che è stato statuito dalla sentenza (Cass. 4485/2001). Il Giudice, pertanto, ha coerentemente individuato in Wave Innovation Group la parte soccombente del processo, valutazione più che condivisibile alla luce, peraltro, proprio dell'esito del presente grado di giudizio (cfr. Cass. n. 19880/2011; Cass. n. 4778/2004; Cass. n. 84/1997).

Per ciò che concerne, poi, la liquidazione delle spese, essa risulta perfettamente coerente nonché condivisibile poiché è stata effettuata sulla base delle tabelle di cui al D.M. 55/2014 e, in particolare, dei valori medi da esse indicati per lo scaglione di valore di appartenenza della controversia (€ 52.000,01 € 260.000,00) considerato, peraltro, che è stata pienamente svolta la fase istruttoria e sono stati ascoltati numerosi testi.

Per tutti i motivi di cui sopra, assorbiti di rilievi svolti ogni ulteriore questione sollevata dalle parti il cui esame per tale ragione deve ritenersi superato, l'appello proposto da The Wave Innovation Group deve essere respinto e la sentenza del Tribunale di Pavia n. 712/2020 pubblicata il 13.7.2020 deve essere integralmente confermata

Le spese di lite del grado d'appello, seguono la soccombenza che è totale in capo a The Wave Innovation Group società a responsabilità limitata semplificata.

Esse sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori medi di cui alle tabelle del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto del valore della controversia pari a € 79.300,00 e dell'attività difensiva in concreto svolta che, nella specie, non ha visto l'espletamento della fase istruttoria che, pertanto, non sarà considerata.

Sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater, di cui al D.M. 115/2002 per la condanna dell'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la presente impugnazione.

PQM

La Corte definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 713/2020 del Tribunale di Pavia depositata in Cancelleria il 13/07/2020 in ogni sua parte;

- condanna The Wave Innovation Group società a responsabilità limitata semplificata alla rifusione delle spese di lite in favore di Laboratorio Farmaceutico SIT s.r.l.

liquidate in complessivi € 9.515,00 oltre rimborso spese forfetarie, nella misura del 15%, IVA, e CPA, come per legge;

- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di somma pari all'importo del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio della II sezione civile della Corte, lì 27.10.2021.

Depositata in cancelleria il 17/11/2021